



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE C.P. DI VERONA
SEZIONE LAVORO

N. 364/11 SENT

N. 1939/10 R.C.L.

N. 3087 Crm.

Nella causa promossa

DA

CISL SCUOLA – UIL SCUOLA- SNALS CONFISAL – FLC CGIL

(Avv. Pansini, Sartori, Caloi)

CONTRO

COMUNE DI VERONA

(Avv. Benedetti)

Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pro-nunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata,

- 1) accoglie l'opposizione e dichiara antisindacale la condotta del Comune di Verona consistita nella determinazione unilaterale di non applicare, a far data dal 1.1.2010, il contratto decentrato 10.6.1997 e i successivi contratti integrativi con i quali era stata pattuita e regolata l'applicazione degli istituti del CCNL Scuola al rapporto di lavoro del personale insegnante del Comune
- 2) per l'effetto ordina alla parte opposta Comune di Verona, in persona del Sindaco in carica, di rimuovere gli effetti di tale condotta e di cessare l'applicazione della Delibera della Giunta Comunale n. 120 del 10.4.2010 e della circolare n. 25 del 30.4.2010 del Direttore Risorse Umane
- 3) condanna la parte opposta Comune di Verona a rifondere alle parti opponenti le spese di lite, che si liquidano per la fase somma sommaria e per la fase di opposizione in complessivi € 4.000 per diritti ed onorari, oltre Iva Cpa e rimb. forf.
- 4) fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza

Verona, 27.5.2011

Il Giudice.

